

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 01/04/2010**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-enna-sezione-terza-sent-n-140-del-2010>**

**Autore: sentenza**

**Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza  
sent. n. 140 del 2010**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 4**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ENNA SEZIONE TERZA SENT. N. 140 del 2010**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**DI ENNA SEZIONE TERZA**

N° 3

R.G.R.  
N°3639/09

UDIENZA  
DEL 22/2/10

SENTENZA  
N° 140/3/10

PRONUNCIATA  
IL 22/02/2010

Riunita con l'intervento dei Signori:

Dott. Mario Muscarà	Presidente relatore
Dott. Nunzio Cacciato	Giudice
Dott. Vincenzo Consentino	Giudice

DEPOSITATA  
IN SEGRETERIA  
OGGI  
08/03/2010

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Il Segretario  
Duca M: Catalda

sul ricorso n. 3639/04 R.G.R. introdotto da  
°, rappresentato e difeso dal dott. Luigi Tambè con studio in  
Barrafranca Corso Garibaldi n. 422.

**Contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale  
Ufficio Controlli di Enna**

**avverso gli avvisi di accertamento n. RJC01T200074 per l'anno  
d'imposta 2004 e n. RJC01T200080 per l'anno di imposta 2005,  
per IRPEF, notificati in data 17 marzo 2009.**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per la parte ricorrente:** Voglia la Commissione dichiarare  
ammissibile il ricorso e annullare l'atto impugnato per vizi di  
motivazione con vittoria delle spese di giudizio.

**Per la parte resistente:** Voglia la Commissione dichiarare

inammissibile il ricorso e rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria sulle spese di giudizio.

Omissis

## DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso, ammissibile per la pluralità di avvisi accertamenti impugnati, è inammissibile per tardività dell'introduzione i cui termini sono tassativi, non costituendo data certa, tempestiva e certificata quella di ricezione del servizio poste private.

La Commissione, preliminarmente, dichiara ammissibile il ricorso introdotto in un unico contesto contro due avvisi di accertamento relativi ad anni di imposta diversi. In virtù delle disposizioni dettate dall'art. 1 u.c. del D.Lgs. 546/92 sull'applicazione delle norme di procedura civile per quanto non previsto sul processo tributario, questa Commissione osserva che, così come è possibile riunire i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, è anche ammissibile, ex art. 104 c.p.c., l'introduzione del ricorso contro uno o più avvisi di accertamenti tributari riguardanti il medesimo soggetto e oggetto e per anni di imposta diversi.

L'eccezione della parte resistente va rigettata proprio per l'ammissibilità del ricorso avverso atti plurimi.

Il ricorso, invece, è inammissibile per la tardività dell'introduzione in quanto è pervenuto all'Agenzia delle Entrate il 07 ottobre 2009 non essendo valida, certa e certificata la spedizione a mezzo servizio poste private degli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e ciò in virtù delle disposizioni dettate dall'art. 4 -comma 5- del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. Secondo le definizioni della fornitura dei servizi postali ( cfr art. 1 -comma 2 -punto 1- D.Lgs. 261/1999) l'"invio raccomandato" è il servizio che consiste nel garantire forfetariamente contro i rischi di smarrimento , furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.

Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie ( cfr art. 4 comma 5 D.Lgs 261/99) sono riservati al servizio universale ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. è fornitore del servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tutti i giorni lavorativi e senza

discriminazioni per cui il servizio fornito da una società privata non è valida o quanto meno non certifica la certezza della data di spedizione prevista dall'art.16 - commi 2-3-5 - del D.lgs. 546/92. Solo il servizio postale universale può attestare la data della spedizione e per l'esecuzione di una notificazione o comunque per la spedizione di un atto nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, il legislatore prevede anche la scelta della "raccomandata con avviso di ricevimento" facendo riferimento all'utilizzazione del servizio postale universale, cioè di quello fornito su tutto il territorio nazionale da Poste Italiane S.p.A., alla quale, in virtù del citato art. 4 –comma 5- del D.Lgs. 261/1999, ha riservato in via esclusiva e senza deroghe gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. La formalità finalizzate a dare certezza della spedizione dell'atto e al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi di accettazione e recapito di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private.

Nel caso in esame, la spedizione del 29 settembre 2009 del ricorso all'Agenzia delle Entrate ufficio di Enna a mezzo del servizio Mail Express Poste Private, oltre ad essere tardiva rispetto al termine del 21 settembre 2009, non certifica l'effettiva e certa data poiché si tratta di consegna simile ad una agenzia di recapito non equiparabile alla spedizione mediante lettera raccomandata del servizio universale che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 – comma 5- del D.Lgs. 261/1999 ha l'esclusività, con riserva per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Il concessionario del servizio recapito postale privato, pur essendo autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni in virtù del D.M. 4 febbraio 2000 n. 3 di concerto con il decreto del 15 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e Finanze, può espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, essendo quest'ultime espressamente escluse nel relativo decreto di licenza e/o di concessione. Ne consegue che la Mail Express Poste Private, non essendo autorizzata e/o abilitata (e se lo fosse sarebbe in violazione dell'art. 4 – comma 5 del D.Lgs. 261/1999) a certificare la tempestività dell'impugnazione con l'invio raccomandato del ricorso amministrativo e/o giudiziario, questo atto si considera consegnato a mano il giorno 17 ottobre 2009, come da ricevuta prodotta, e quindi tardivo in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 art.12 (gg.90 dalla data dell'istanza considerata la sospensione feriale). Infatti il termine decorre dalla data di consegna dell'istanza di accertamento con adesione, avvenuta il giorno 08 maggio 2009 e la scadenza

sarebbe stata il 21 settembre 2009, mentre il ricorso è stata consegnato all'Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2009, cioè oltre il termine previsto.

In conclusione, l'eccezione sulla tardività dell'introduzione del ricorso della parte resistente va accolta e tutti gli altri motivi risultano assorbiti per tale irregolarità di procedura.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per tardività dell'introduzione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 22 febbraio 2010

IL PRESIDENTE